

Direzione COESIONE SOCIALE

Settore Politiche dell'istruzione, programmazione e monitoraggio strutture scolastiche

DETERMINAZIONE NUMERO: 1058

DEL: 29 LUG. 2019

Codice Direzione: A15000

Codice Settore: A1511B

Legislatura: 11

Anno: 2019

X

Soggetto alla trasparenza ai sensi Art.26 comma 2 - Atti di concessione

Firmatario provvedimento: FAGGIO ARTURO

Oggetto

Art. 14 l.r. 28/2007 e s.m.i. - Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti dagli enti locali territoriali - A.s. 2018/2019 - Impegno di spesa di Euro 3.850.000,00 (capitoli 151941/2019 e 189653/2019).

Visto l'articolo 14 della l.r. n. 28 del 28 dicembre 2007 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), a norma del quale la Regione Piemonte riconosce la **funzione** sociale e formativa svolta dalle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini ed assegna specifici contributi ai Comuni che a questo fine stipulano con le scuole dell'infanzia apposite convenzioni secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale;

Vista la D.G.R. n. 32 - 8907 del 4 giugno 2008, con cui la Giunta regionale ha approvato tale schema tipo di convenzione;

Vista la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

Dato atto che:

- a) l'intervento finanziario della Regione Piemonte a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie si attua **tramite** i Comuni di riferimento che, attraverso convenzioni, concorrono **alle** spese di gestione delle stesse, al fine di conseguire uguale trattamento per gli utenti delle diverse scuole, statali e non statali, funzionanti sul territorio;
- b) nel caso in cui non sia possibile stipulare tale convenzione le scuole possono, come previsto dall'art. 14, comma 4, della l.r. 28/2007, accedere al finanziamento presentando **apposita**

istanza all'amministrazione regionale la quale, per particolari situazioni e al fine di mantenere il servizio in zone disagiate, eroga direttamente il contributo alle scuole previo parere del Comune di riferimento;

c) in base ai criteri stabiliti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 278 del 28 marzo 2019 (Criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie per l'a.s. 2018/2019), hanno titolo al sostegno le sezioni di scuola dell'infanzia costituite e funzionanti con un numero minimo di 15 alunni; per le scuole con una sola sezione il numero minimo previsto è di 8 alunni iscritti e frequentanti, fatte salve situazioni del tutto eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;

d) a seguito della sentenza n. 292/2016 del Consiglio di Stato, il requisito dell'assenza di "fini di lucro", individuato dall'art. 14, comma 1, della l.r. 28/2007 come requisito essenziale che ciascuna scuola dell'infanzia paritaria deve possedere ai fini dell'accesso ai contributi previsti dalla stessa norma, deve essere inteso in senso oggettivo. In tale accezione, non è sufficiente verificare la natura giuridica dell'ente che gestisce la scuola; le attività didattiche possono considerarsi effettuate con modalità non commerciali quando la scuola paritaria svolge il servizio scolastico "a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo tale da coprire soltanto una frazione del costo effettivo del servizio". Il relativo parametro di riferimento, individuato dal D.M. n. 278 del 28 marzo 2019, è quello del corrispettivo medio (Cm) ovvero la media degli importi annui che vengono corrisposti alla scuola dalle famiglie, il quale deve essere inferiore al costo medio per studente (Cms) stabilito dal MIUR per le scuole dell'infanzia relativamente all'a.s. 2018/2019 in euro 4.641,00;

Rilevato che, con D.D. n. 726 del 28 maggio 2019, in esito alle istruttorie condotte dagli uffici regionali competenti in ordine alle istanze presentate da Comuni, Unioni collinari e montane e da scuole dell'infanzia paritarie per la contribuzione relativa all'a.s. 2018/2019, sono stati approvati gli elenchi relativi alle istanze ammesse, alle istanze ammesse con riserva ed alle istanze escluse alla predetta contribuzione; in relazione alle istanze ammesse con riserva per le quali è stata richiesta agli enti interessati la trasmissione di documentazione integrativa, si prende atto che:

- il Comune di Prazzo (CN), con nota prot. 1.488 del 31 maggio 2019, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "Les Minas" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- il Comune di Nichelino (TO), con nota prot. 22.741 del 18 giugno 2019, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "Nuova scuola materna di Stupinigi" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- il Comune di Villetta (VCO), con nota prot. 1.832 del 6 giugno 2019, ha richiesto di ammettere alla contribuzione la sezione costituita presso la scuola dell'infanzia paritaria unisezione "G.B. Adorna" risultata non ammissibile in quanto non rispondente ai criteri numerici minimi previsti dalla normativa vigente; la richiesta di ammissione è motivata dalla presenza di particolari situazioni eccezionali per rilevanza sociale o territoriale;
- il Comune di Torino, con nota prot. 10.710 del 6 giugno 2019, ha trasmesso il parere previsto dall'art. 14, comma 4, della l.r. 28/07 inerente alla scuola dell'infanzia paritaria "Re Artù";

Considerato che, a seguito dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali:

in relazione al criterio di cui alla lettera b):

si prende atto che il Comune di Torino ha rigettato le richieste di convenzionamento avanzate dalle scuole dell'infanzia paritarie "Associazione Sostenitori Scuola Rudolf Steiner" e "Re Artù" specificando che la normativa comunale consente l'attivazione di nuove convenzioni esclusivamente qualora venga rilevata una carenza di posti nell'insieme delle scuole statali, comunali e convenzionate presenti sul territorio rispetto alla popolazione 3-5 anni; attualmente si riscontra un eccesso di offerta rispetto alla domanda per cui non risulta conseguentemente possibile dare corso al convenzionamento richiesto né tantomeno procedere alla formulazione di un parere positivo in relazione al ruolo svolto dalle sopraccitate scuole in ambito comunale pur riconoscendo la presenza delle stesse quale ulteriore opportunità educativa a disposizione delle famiglie.

in relazione ai criteri numerici di cui alla lettera c):

- non risultano ammissibili al contributo in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno le seguenti sezioni:

- 1 sezione costituita da n. 10 alunni (scuola dell'infanzia "Asilo Domenico Savio"), istanza presentata dal Comune di Salussola (BI) per n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 13 alunni, istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "V. Berta" di Verolengo (TO) per n. 2 sezioni;
- 1 sezione costituita da n. 14 alunni (scuola dell'infanzia "Mellerio"), istanza presentata dal Comune di Masera (VCO) per n. 2 sezioni;

- le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno vengono ammesse al contributo qualora, nelle restanti sezioni della medesima scuola, si rilevi un'eccedenza superiore ai 15 alunni sufficiente a compensare il numero degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata, consentendo il raggiungimento del requisito numerico minimo; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo:

- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 22-12) istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "Coniugi Ferrando" di Ovada (AL);
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 14-21-31) istanza presentata dal Comune di Asti (scuola dell'infanzia "Anfossi");
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 5 sezioni con alunni 14-16-18-17-16) istanza presentata dal Comune di Canelli (AT) (scuola dell'infanzia "Bocchino");
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 13-18) istanza presentata dal Comune di Lagnasco (CN) (scuola dell'infanzia "Tapparelli d'Azeglio");
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni (totale n. 3 sezioni con alunni 28-13-15); istanza presentata dal Comune di Mondovì (CN) (scuola dell'infanzia "San Domenico")
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 14-19); istanza presentata dal Comune di Romano C.se (TO) (scuola dell'infanzia "asilo Romano");
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (totale n. 2 sezioni con alunni 14-20) istanza presentata dal Comune di Vercelli (scuola dell'infanzia "Fantasilandia");

- in caso di istanze in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni entrambe non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno viene riconosciuta, ai fini dell'assegnazione del contributo, n. 1 sezione qualora la somma degli alunni frequentanti le due sezioni sottodimensionate consenta il raggiungimento del requisito numerico minimo di 15 alunni; pertanto, ai sensi del predetto criterio, risultano ammissibili al contributo con il riconoscimento di n. 1 sezione:

- l'istanza presentata dalla scuola dell'infanzia "asilo infantile Mossa Cortelli" di Volpedo (AL) in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da n. 10 e n. 9 alunni;
- l'istanza presentata dal Comune di Villadossola (VCO) - scuola dell'infanzia "Villaggio Sisma" in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni costituite da n. 11 e n. 11 alunni;

Rilevato che, in base a quanto previsto dall'articolo 14 della l.r. 28/2007 e dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, i contributi previsti vengono assegnati:

- nella misura del 75% dello stanziamento globale da ripartire, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei Comuni con oltre 15.000 abitanti. Alle scuole dell'infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica è assegnato un contributo aggiuntivo pari al 50 per cento del contributo stabilito per sezione;
- nella misura del 25% dello stanziamento globale da ripartire, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Dato atto che, in base all'istruttoria delle istanze di contributo pervenute, sono risultate ammesse a contributo un totale di 1.127 sezioni di scuola dell'infanzia, delle quali:

- 576 sezioni di scuola dell'infanzia paritaria sono ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e in frazioni di Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti; tra queste, n. 91 sezioni appartengono a scuole dell'infanzia paritarie costituite da 1 sola sezione;
- 551 sezioni di scuola dell'infanzia paritaria sono ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Dato ulteriormente atto che, sulla base di quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.", e dalla D.G.R. n. 16-104 del 19 luglio 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011", le risorse finanziarie complessivamente destinate all'attuazione dell'articolo 14 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2018/2019 sono pari ad euro 3.850.000,00, di cui:

- euro 3.476.297,72 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151941/19
- euro 373.702,28 a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 189653/19 del Bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Rilevato che le risorse, pari ad euro 3.850.000,00, devono essere così ripartite:

- nella misura del 75% dello stanziamento, per complessivi euro 2.887.500,00, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei comuni con oltre 15.000 abitanti, assegnando una maggiorazione del 50 per cento del contributo stabilito per sezione alle scuole dell'infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica;
- nella misura del 25% dello stanziamento, per complessivi euro 962.500,00, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

Ritenuto pertanto di destinare, per l'anno scolastico 2018/2019:

- a) alle scuole dell'Infanzia paritarie ubicate in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o in frazioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un contributo pari ad euro 4.646,02 per sezione;
- b) alle scuole dell'Infanzia paritarie con una sola sezione ubicate in comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti o in frazioni dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un contributo pari ad euro 6.969,03;
- c) alle scuole dell'Infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti un contributo di euro 1.746,82 per sezione;

Considerato che l'assegnazione dei contributi così effettuata a favore dei Comuni e delle Unioni collinari e montane per le relative scuole dell'infanzia paritarie è quella risultante nell'Allegato A alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale, per un totale di euro 3.476.297,72;

Considerato ulteriormente che l'assegnazione dei contributi così effettuata a favore Scuole dell'Infanzia paritarie non convenzionate è quella risultante nell'Allegato B alla presente determinazione, della quale lo stesso fa parte integrante e sostanziale, per un totale di euro 373.702,28;

Ritenuto pertanto necessario:

- impegnare la somma complessiva di euro 3.850.000,00;
- nella misura di complessivi euro 3.476.297,72 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151941/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione elementare:
 - Conto finanziario: U.1.04.01.02.003;
 - Cofog: 09.6;
 - Transazione Unione Europea: 8
 - Ricorrente: 3;
 - Perimetro sanitario: 3;
- nella misura di complessivi euro 373.702,28 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato B, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 189653/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione elementare:
 - Conto finanziario: U.1.04.04.01.001;
 - Cofog: 09.6;
 - Transazione Unione Europea: 8
 - Ricorrente: 3;
 - Perimetro sanitario: 3
- disporre la liquidazione delle somme così impegnate ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, previo il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativamente ai beneficiari indicati nell'Allegato B;

Dato infine atto che:

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell'esercizio 2019;
- i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021;
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i.;

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015;

Vista la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), come da ultimo modificata con la l.r. 25/2016;

Visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e s.m.i.;

Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile”;

Vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”.

Vista la D.D. n. 726 del 28 maggio 2019 “Art. 14 l.r. 28/2007 e s.m.i. – Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell'infanzia paritarie non dipendenti dagli enti locali territoriali - contributo a.s. 2018/2019 - Approvazione elenchi istanze ammesse, ammesse con riserva ed escluse”.

Vista la D.G.R. n. 16-104 del 19 luglio 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Variazione compensativa per l'anno 2019 tra capitoli di spesa regionali appartenenti alla stessa Missione e Programma ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzione A15 e A17)”.

In armonia con la D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 “Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

DETERMINA

sulla base dell'istruttoria espletata dagli uffici regionali e per le motivazioni meglio dettagliate in premessa:

a) di non ammettere ai contributi in argomento in quanto non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio e dal D.M. n. 278 del 28 marzo 2019:

- n. 1 sezione costituita da n. 10 alunni (scuola dell'infanzia “Asilo Domenico Savio”), istanza presentata dal Comune di Salussola (BI);
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni, istanza presentata dalla scuola dell'infanzia “Virginio Berta” di Verolengo (TO);
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni (scuola dell'infanzia “Mellerio”), istanza presentata dal Comune di Masera (VCO);

b) di ammettere ai contributi in argomento le sezioni non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno qualora le eccedenze di alunni riscontrate nelle restanti sezioni della medesima scuola consentano la compensazione degli alunni mancanti nella sezione sottodimensionata con raggiungimento del requisito minimo previsto; risultano pertanto ammesse le seguenti sezioni:

- n. 1 sezione costituita da n. 12 alunni istanza presentata dalla scuola dell'infanzia “Coniugi Ferrando” di Ovada (AL);
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dal Comune di Asti (scuola dell'infanzia “Anfossi”);
- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni istanza presentata dal Comune di Canelli (AT) (scuola dell'infanzia “Bocchino”);
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni istanza presentata dal Comune di Lagnasco (CN) (scuola dell'infanzia “Tapparelli d'Azeglio”);
- n. 1 sezione costituita da n. 13 alunni

istanza presentata dal Comune di Mondovì (CN) (scuola dell'infanzia "San Domenico")

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni

istanza presentata dal Comune di Romano C.se (TO) (scuola dell'infanzia "asilo di Romano"),

- n. 1 sezione costituita da n. 14 alunni

istanza presentata dal Comune di Vercelli (scuola dell'infanzia "Fantasilandia");

c) di ammettere ai contributi in argomento le istanze in cui sono state dichiarate n. 2 sezioni entrambe non rispondenti ai criteri numerici minimi previsti per aver titolo al sostegno qualora la somma degli alunni frequentanti le due sezioni sottodimensionate raggiunga il requisito numerico minimo previsto per il riconoscimento di una sezione; risultano pertanto ammesse ai contributi le istanze presentate da:

- Scuola dell'infanzia paritaria "Mossa Cortelli" sita nel comune di Volpedo (AL) con riconoscimento di n. 1 sezione sulle 2 sezioni richieste;
- Comune di Villadossola (VCO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Villaggio Sisma" con riconoscimento di n. 2 sezioni sulle 3 sezioni richieste.

d) di sciogliere la riserva precedentemente espressa con D.D. 726 del 28 maggio 2019 in relazione agli enti indicati all'interno dell'allegato B alla medesima ammettendo ai contributi in argomento per le motivazioni indicate in premessa, le istanze presentate da:

- Comune di Prazzo (CN) relativamente alla scuola dell'infanzia "Les Minas"
- Comune di Nichelino (TO) relativamente alla scuola dell'infanzia "Nuova scuola materna di Stupinigi"
- Scuola dell'infanzia "G.B. Adorna" sita nel Comune di Villetta (VCO)

e) di ammettere ai contributi in argomento le istanze presentate:

dalle scuole dell'infanzia paritarie "Associazione Sostenitori Scuola Rudolf Steiner" e "Re Artù" per le quali il Comune di Torino ha rigettato la richiesta di convenzionamento non esprimendo parere favorevole; le istanze sono ammesse al sostegno regionale al fine di consentire il mantenimento del servizio svolto quale ulteriore opportunità educativa a disposizione delle famiglie;

f) di dare atto che le risorse finanziarie complessivamente destinate all'attuazione dell'articolo 14 della l.r. 28/2007, pari ad euro 3.850.000,00, sono state ripartite in conformità ai parametri previsti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio, ovvero:

- nella misura del 75% dello stanziamento così determinato, per complessivi euro 2.887.500,00, sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate in Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nelle frazioni dei comuni con oltre 15.000 abitanti, assegnando una maggiorazione del 50 per cento del contributo stabilito per sezione alle scuole dell'infanzia paritarie con sezione unica appartenenti a tale fascia demografica;

- nella misura del 25% dello stanziamento così determinato, per complessivi euro 962.500,00 sulla base del numero delle sezioni, tra le scuole dell'infanzia paritarie ubicate nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

g) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione, effettuata con le modalità di cui sopra, a favore dei Comuni e delle Unioni collinari e montane indicati nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2018/2019, nella misura specificata a fianco di ciascuno, per la somma complessiva di euro 3.476.297,72, in applicazione dei criteri previsti dall'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

h) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione, effettuata con le modalità di cui sopra, a favore delle scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate con Comuni indicate nell'Allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, dei contributi previsti dall'articolo 14 della l.r. 28/2007 per l'anno scolastico 2018/2019, nella misura specificata a fianco di ciascuna, per la somma complessiva di euro

373.702,28, in applicazione dei criteri di cui all'Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

- i) di impegnare conseguentemente la somma complessiva di euro 3.850.000,00:
- nella misura di complessivi euro 3.476.297,72 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato A, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 151941/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione elementare:
 - Conto finanziario: U.1.04.01.02.003;
 - Cofog: 09.6;
 - Transazione Unione Europea: 8
 - Ricorrente: 3;
 - Perimetro sanitario: 3;
 - nella misura di complessivi euro 373.702,28 a favore dei beneficiari e per gli importi indicati nell'Allegato B, a valere sulla dotazione finanziaria del capitolo 189653/19 del Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021, Missione 04, Programma 07, cui è associata la seguente transazione elementare:
 - Conto finanziario: U.1.04.04.01.001;
 - Cofog: 09.6;
 - Transazione Unione Europea: 8
 - Ricorrente: 3;
 - Perimetro sanitario: 3
- l) di disporre la liquidazione delle somme così impegnate ad avvenuta esecutività del presente provvedimento, previo il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva relativamente ai beneficiari indicati nell'Allegato B.
- m) di dare infine atto che:
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., le somme impegnate con il presente provvedimento si ipotizzano interamente esigibili nell'esercizio 2019;
 - i suddetti impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziare sulla dotazione finanziaria dei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021 e, in particolare, delle risorse assegnate con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019;
 - il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.


La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché, ai sensi dell'art. 26 comma 1 e comma 2, e dell'art. 27 del D.lgs n. 33/2013 e s.m.i, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente" dei seguenti dati:

- beneficiari multipli: Comuni e Unioni collinari e montane di cui all'allegato A e scuole dell'infanzia paritarie non convenzionate di cui all' Allegato B al presente atto;
- Importo totale: euro 3.850.000,00;
- responsabile del procedimento: Arturo Faggio Dirigente del Settore Politiche dell'Istruzione, Programmazione e Monitoraggio Strutture Scolastiche;

- modalità seguite per l'identificazione del beneficiario ; Art. 14 della l.r. 28/2007 e s.m.i. e D.C.R. n. 367-6857 del 25 marzo 2019 "Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) Articolo 27 - Atto di indirizzo per l'attuazione degli interventi in materia di diritto allo studio;

Il Funzionario estensore

Paolo Richter


IL RESPONSABILE DI SETTORE

Dott. Arturo FAGGIO



VISTO

IL VICE DIRETTORE REGIONALE

Dott.ssa Erminia GAROFALO



